



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

N. **196/11**

**ORIGINALE**

OGGETTO: **IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVANILE SOLARE-FOTOVOLTAICA SU PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE: ASILO INFANTILE TAPPARELLI D'AZEGLIO SITO IN VIA TAPPARELLI N. 5. - C.I.G. 3098520397 - C.U.P. E15F11000100004. - DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **diciotto** del mese di **agosto**, nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO**

Premesso che:-

- la promozione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili (FER) figura tra le priorità dell'Unione Europea per motivi di sicurezza e di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, di protezione ambientale, nonché per ragioni legate alla coesione economica e sociale, come ribadito con l'adozione della direttiva 2009/28/CE del 29 aprile 2009 sulla "*Promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- in funzione degli obiettivi fissati a livello comunitario, che a livello nazionale prevedono il raggiungimento del 17% di copertura dei consumi energetici mediante energia da fonti rinnovabili entro il 2020, l'Italia ha da tempo intrapreso una politica di incentivazione delle F.E.R.;
- il coinvolgimento degli enti locali sul mercato delle F.E.R. è variamente declinato in funzione del ruolo assunto dagli stessi nel processo di realizzazione degli impianti; mentre in alcuni casi tale ruolo è limitato al solo piano autorizzatorio, in altri casi si concretizza in una partecipazione attiva, come concedenti del suolo pubblico su cui realizzare gli impianti, come acquirenti di forniture energetiche, come auto produttori ovvero di produttori di energia destinata alla cessione sul mercato;
- nell'esaminare l'entità del coinvolgimento della pubblica amministrazione nel settore delle energie rinnovabili in Italia, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha evidenziato, in uno specifico documento dello scorso mese di febbraio, l'eterogeneità dei bandi di gara relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che presentano strutture molto diversificate, sia per la fattispecie contrattuale che per l'oggetto del contratto, e come sia frequente il ricorso all'istituto della concessione di costruzione e gestione, alla costituzione di società miste od anche operazioni in finanza di progetto e di leasing finanziario;
- per ciascuna delle ipotesi citate l'Autorità pone problematiche distinte sotto il profilo del corretto inquadramento giuridico degli interventi, in particolare: problematiche connesse al ruolo dell'ente locale come soggetto autorizzatore delle operazioni volte alla costruzione degli impianti ovvero come concedente dei siti per la realizzazione degli stessi; possibilità per gli enti locali di intervenire direttamente nel mercato delle F.E.R., eventualmente mediante l'utilizzo di strumenti societari costituiti

ad hoc; corretta qualificazione delle operazioni poste in essere dagli enti locali che si rivolgono al mercato per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili;

- un ulteriore profilo di criticità attiene alla qualificazione delle operazioni poste in essere dai Comuni per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili alla luce dei modelli contrattuali previsti dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerare ammessa la possibilità dell'ente locale di rivolgersi al mercato per l'approvvigionarsi di energia pulita, non soltanto per finalità di tutela ambientale ma anche in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'Autorità pone attenzione alla ponderazione dell'effettiva convenienza economica derivante dall'immobilizzo di risorse a disposizione dell'ente locale (terreni, fabbricati ...), dando adeguato rilievo al fabbisogno energetico dell'ente ed alle reali potenzialità produttive dell'impianto, sì da tener conto dei ricavi derivanti dalla produzione di energia eventualmente eccedente il fabbisogno dell'ente, nonché all'opportunità di una preventiva stima di detti ricavi, anche in funzione dell'esatta determinazione del corrispettivo a favore del privato realizzatore dell'impianto; ciò al fine di evitare di porre in essere operazioni che attribuiscono all'operatore privato un vantaggio sproporzionato senza un'adeguata commisurazione della convenienza per l'ente locale concedente.

Ricordato che:-

- il Comitato delle Regioni dell'U.E. ribadisce la necessità di combinare azioni a livello territoriale e promuove, come strumento efficace per operare contro il cambiamento climatico, il coinvolgimento delle Regioni nel Patto dei Sindaci;
- i governi locali e regionali in tutta Europa risultano impegnati nella riduzione di inquinanti e gas serra, attraverso programmi di efficienza energetica e di promozione dell'impiego di fonti di energia rinnovabile;
- il Consiglio comunale di Lagnasco, con delibera n. 44/2010, ha stabilito di aderire al Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica, dettando gli indirizzi per la predisposizione di un Piano d'Azione per l'energia sostenibile, affinché il Comune di Lagnasco possa partecipare al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea, in particolare agli impegni contenuti nel documento "*Energia per un mondo che cambia*", relativi alla riduzione - entro l'anno 2020 - delle emissioni di CO<sub>2</sub> nella misura del venti per cento, aumentando nel contempo il livello di efficienza energetica e la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile nella medesima misura percentuale rispetto al totale del mix energetico;
- il programma dell'Amministrazione comunale, come illustrato e descritto nelle opportune sedi, pone particolare rilievo alla realizzazione di interventi mirati alla razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici costituenti il patrimonio immobiliare del Comune di Lagnasco, cercando di ottimizzarne lo sfruttamento, anche in relazione alle caratteristiche più intrinseche, quali tipologia ed epoca costruttiva di ogni singolo fabbricato od unità immobiliare.

Considerato che, in un più ampio contesto di programmazione dell'Amministrazione comunale improntato sull'impiego di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sull'uso di tecnologie innovative, nonché sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Lagnasco, sul maggior efficientamento energetico dello stesso e sul rispetto delle vigenti disposizioni circa il contenimento dei consumi energetici, come espresso negli atti e nei documenti relativi alla propria strumentazione programmatica, risulta inserita la realizzazione del seguente intervento, ritenuto un'iniziativa allineata con le priorità e le attenzioni della C.E. per il rispetto dell'ambiente e contro il cambiamento climatico, ed un ulteriore approccio alla concretizzazione dei suddetti obiettivi comuni, nell'interesse della collettività:

- **impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza nominale stimata di circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 kWh/anno, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio scolastico "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio", sito in via Tapparelli n. 5.**

In particolare, le indicazioni dell'Amministrazione comunale in merito a quanto sopra sono l'installazione di moduli fotovoltaici parzialmente integrati nel manto di copertura di n° 2 falde del tetto dell'edificio comunale adibito ad asilo infantile, precisamente falda sud-est del corpo di fabbrica principale e copertura del refettorio (unica falda medesimo orientamento), usufruendo dell' **incentivo in "conto energia"**, con gli incrementi previsti per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, ed in **regime di "scambio sul**

*posto*" (TISP) di cui alla delibera ARG/ELT n° 74/08 e ss.mm.ii., delle caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le disposizioni delle quali elaborati tecnici appositamente predisposti, conservativi agli atti.

Atteso che attraverso l'approvvigionamento da fonti di energia rinnovabili il Comune ottiene risultati di miglioramento del sistema energetico negli edifici pubblici, usufruendo dei risparmi connessi all'abbattimento del costo per l'acquisto dell'energia sul mercato e al contempo della percezione degli incentivi previsti, quale titolare degli impianti.

Considerato che la realizzazione degli impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico degli enti pubblici costituisce un contratto passivo, soggetto alle regole dell'evidenza pubblica ed al rispetto del Codice dei contratti pubblici.

In ragione della possibile eterogeneità delle prestazioni dedotte in contratto si ritiene trovi applicazione l'articolo 14 del Codice, che definisce i "contratti misti", ossia i contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, derivandone che, alle operazioni volte alla realizzazione degli impianti, in caso siano previste prestazioni eterogenee, si applica il regime normativo proprio alla prestazione prevalente.

Nella fattispecie dell'intervento in oggetto, si ritiene che - sia in applicazione del criterio quantitativo, in quanto il costo delle singole parti da installare risulta economicamente prevalente, sia di quello funzionale, in quanto i lavori di posa in opera risultano avere un ruolo meramente accessorio rispetto alle componenti prefabbricate - per l'affidamento della realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato nella falda del tetto di immobile esistente ci si debba avvalere di gara avente un oggetto contrattuale misto di forniture con lavori di posa in opera, con prevalenza della fornitura dei pannelli fotovoltaici rispetto ai lavori di posa.

Vista la documentazione tecnica conservata agli atti, appositamente predisposta in relazione all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio scolastico "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio" sito in via Tapparelli n. 5, della potenza nominale stimata di circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 kWh/anno, del costo stimato di esecuzione pari a € 60.000,00 più IVA.

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, avviare opportuna procedura per la selezione del contraente per l'esecuzione di quanto in precedenza, mediante acquisizione in economia, a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Codice approvato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Considerato che ai sensi dell'art. 125 del citato D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Ritenuto opportuno individuare, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i seguenti elementi essenziali del contratto:

- contratto misto - art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 - avente per oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio scolastico "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio" in via Tapparelli n. 5, della potenza nominale stimata di circa 12 kW, di importo inferiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sulla base della documentazione tecnica appositamente predisposta ed acquisiti agli atti
- il prezzo posto a base di gara: € 60.000,00 al netto dell'IVA;
- il contratto d'appalto è da stipulare "a corpo", con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara;

ed il seguente criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte:

- acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi-offerta, con individuazione della migliore offerta con il sistema del prezzo più basso.
- termine di ricezione delle offerte: minimo di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

Visti gli atti e documenti appositamente predisposti per la consultazione degli operatori economici e l'esperimento della selezione del contraente, costituiti dalla Lettera di invito e rispettivi allegati.

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione di:

- Codice Identificativo di Gara, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: **C.I.G.: 3098520397**;
- Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 14 : **C.U.P. E15F11000100004**.

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, prima dell'avvio della procedura di affidamento, quale determinazione a contrarre in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 125, comma 11, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011*", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi **la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture** di cui in precedenza:

- è dovuta da parte della stazione appaltante in quanto trattasi di contratto di importo compreso tra 40.000,00 e 150.000,00, con le modalità ed i termini di pagamento indicate nella citata delibera dell'A.V.C.P., ovvero pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
- non è dovuta da parte degli operatori economici (soggetti di cui all'art. 2 lett. b), in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 150.000,00.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 luglio 2001.

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 25 marzo 2011.

Dato atto delle previsioni di finanziamento dell'intervento in oggetto, tramite mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha confermato l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

## **DETERMINA**

- 1) Di approvare, per quanto di competenza, l'intervento di realizzazione di: **impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza nominale stimata di circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 kWh/anno, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell'edificio scolastico "Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio" sito in via Tapparelli n. 5**, in regime di "*scambio sul posto*" ed usufruente dell'incentivo in "*conto energia*", delle caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le disposizioni delle quali agli elaborati tecnici appositamente predisposti e conservativi agli atti, per i motivi espressi in premessa.
- 2) Di avviare, per i motivi precedentemente espressi, opportuna procedura per la selezione del contraente per l'esecuzione di quanto al punto 1) della presente determinazione, mediante acquisizione in economia, a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Codice approvato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., approvando ed adottando la Lettera di invito ed i rispettivi allegati, appositamente predisposti ai fini della consultazione degli operatori economici e dell'esperimento della selezione del contraente, acquisiti agli atti.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è assunto quale determina a contrarre in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e di individuare quali elementi essenziali del contratto quelli indicati nella premessa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo.
- 4) Di dare atto che l'investimento economico per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1) della presente determinazione è quantificato nell'importo complessivo lordo di € 72.000,00, interamente finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per la quale richiesta si trasmette la presente determinazione al competente Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.
- 5) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione di:
  - Codice Identificativo di Gara, relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: **C.I.G.: 3098520397**;

- Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico (C.U.P.) di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Del. CIPE 27 dicembre 2002, n. 14 : **C.U.P. E15F11000100004**.

6) Di dare atto che, per quanto stabilito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011*", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture:

- è dovuta da parte della stazione appaltante in quanto trattasi di contratto di importo compreso tra 40.000,00 e 150.000,00, con le modalità ed i termini di pagamento indicate nella citata delibera dell'A.V.C.P., ovvero pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
- non è dovuta da parte degli operatori economici (soggetti di cui all'art. 2 lett. b), in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a 150.000,00.

7) Di stabilire l'impegno della spesa inerente il compimento dell'intervento oggetto della presente determinazione con imputazione su capitolo (cap. 3122) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

F.to      **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rosso geom. Eleonora